

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 121/20/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. avverso la cartella di pagamento notificata da Equitalia Esatri S.p.A. in data. 30.4.2009 sul presupposto che lo stesso fosse stato inviato a mezzo raccomandata in data 1 luglio 2009 cioè oltre il termine di 60 giorni previsti dalla normativa vigente.

Appella la contribuente censurando la sentenza impugnata adducendo la tempestività del ricorso introduttivo in quanto la cartella le era stata notificata il 4.5.2009 e riproponendo tutte le eccezioni formulate in primo grado.

Controdeduce Equitalia Esatri S.p.A. confutando le argomentazioni di controparte ed eccependo che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato nei confronti degli enti che hanno proceduto all'iscrizione a ruolo, soggetti legittimati a contraddire su parte delle eccezioni formulate dalla contribuente per le quali sussiste carenza di legittimazione passiva dell'agente della riscossione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Regionale ritiene di dover annullare la sentenza impugnata e rimettere gli atti ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano per violazione del principio del contraddittorio in quanto pur essendo la causa, comune agli enti impositori, il contraddittorio non è stato regolarmente costituito né integrato nei loro confronti.

P.Q.M.

La Commissione annulla la sentenza impugnata e rimette la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Milano ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 54/92.